



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Provincia di Napoli

# FILO DIRETTO



**Febbraio**

**1/2018**

# Chiarimenti sul divieto di commercializzazione degli shopper

Si ritiene utile informare che il Ministero dell'Ambiente, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, ha fornito chiarimenti interpretativi sulle nuove disposizioni in materia di commercializzazione degli shopper, introdotte dall'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica. Viene sottolineato come, in base a questi principi e criteri di delega e in attuazione delle definizioni e disposizioni della direttiva 2015/720/UE, il Legislatore nazionale abbia previsto un doppio regime:

- una disciplina che conferma il divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. "pricing" (cioè il divieto di fornitura delle buste di plastica a titolo gratuito) già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria;
- un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. "pricing".

## BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

Tutto ciò premesso e alla luce della disposizione applicabile dal 1° gennaio 2018, si ritiene utile riassumere la disciplina dell'utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 152/2006):

1. **Borse di plastica riutilizzabili**
  - **borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:**
    - con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
  - **borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:**
    - con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    - con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
2. **Borse di plastica monouso "leggere",** biodegradabili e compostabili, certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
3. **Borse di plastica monouso "ultraleggere",** biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

## OBBLIGO DI FAR PAGARE TUTTE LE BORSE DI PLASTICA AMMESSE AL COMMERCIO

Sull'argomento, si evidenzia che l'art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili "non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite". Parimenti, l'art. 226-ter, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse ultraleggere, "non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite".

## UTILIZZO DI BORSE PORTATE DALL'ESTERNO PER ASPORTO PRODOTTI SFUSI

Un ulteriore chiarimento è relativo, anche al fine del coordinamento con le regole di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti come previste dal comma 3 dell'art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, alla possibilità, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di utilizzare, al posto della stessa, imballaggi portati dall'esterno del negozio. Per quanto riguarda l'utilizzo di borse portate dall'esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, il Ministero sottolinea come la nuova disciplina introdotta dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applichi esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono "borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti"; viene ribadito, inoltre, che il comma 3 dell'art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce testualmente che "nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare". Conseguentemente, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l'utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, il Ministero dell'Ambiente ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell'art. 226-ter spetti al Ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato (dichiarazioni del Segretario generale del Ministero rilasciate all'Ansa) a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l'igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell'esercizio e degli alimenti venduti alla clientela. Al fine di una migliore comprensione delle tipologie di sacchetti interessate dalla normativa, alleghiamo l'opuscolo informativo predisposto per il Focus di approfondimento pubblicato lo scorso 10 ottobre e presente sul nostro sito associativo. Ricordiamo, inoltre, che non è prevista alcuna possibilità di smaltire scorte di sacchetti non conformi.

Informiamo, infine, che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 7 dicembre 2017, ha sottolineato come eventuali pratiche effettuate dalle imprese commerciali e volte ad applicare all'utente finale prezzi inferiori a quelli di acquisto degli shopper, non comportino l'obbligo del rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 218 in materia di vendite sottocosto. Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, salvo diverso avviso del Ministero della Salute, riterrebbe ammissibile la possibilità per la clientela, nei reparti di vendita di alimenti organizzati a libero servizio, di utilizzare gli shopper già in loro possesso.

# MUD 2018

Si ritiene utile informare che sul S.o. n.64 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2017, è stato pubblicato il Dpcm 28 dicembre 2017 con il quale viene introdotta la nuova modulistica e le relative istruzioni da utilizzare per la rituale comunicazione annuale su rifiuti, imballaggi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche rispettivamente prodotti/gestiti o immessi sul mercato nel 2017.

Le principali novità coincidono con l'introduzione nella "Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi" della "Scheda Sbop – Immissione sul mercato borse di plastica", al fine di allineare la dichiarazione da presentarsi quest'anno al Dl 91/2017 di recepimento della direttiva 2015/720/UE sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale ultraleggero.

Il nuovo "Modello unico di dichiarazione ambientale" sostituisce quello utilizzato negli ultimi anni, originariamente recato dal Dpcm 17 dicembre 2014 e poi confermato dal Dpcm 21 dicembre 2015.

La dichiarazione ambientale da presentare entro il prossimo 30 aprile 2018 dovrà essere, pertanto, conforme al nuovo "Modello".

## Credito di imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate - Codici tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 5 gennaio 2018

Con la Risoluzione n. 2/E del 5 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, una tantum di 100 euro, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché delle liquidazioni periodiche IVA. Come noto, ai sensi dell'articolo 21 ter, comma 1, del D.L. 78/2010, il richiamato credito d'imposta spetta ai contribuenti in attività nel 2017 che, nell'anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico, abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro. Il credito d'imposta, inoltre, spetta anche a coloro che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015. È inoltre, riconosciuto un ulteriore credito d'imposta, di 50 euro, qualora, sussistendo i medesimi presupposti finora richiamati, i contribuenti abbiano esercitato, entro il 31 dicembre 2017, anche l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi. I codici tributo, utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono i seguenti:

- "6881" - Credito d'imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro
- "6882" - Credito d'imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro.

È altresì precisato che il modello F24 potrà essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, per consentire all'Agenzia delle entrate di verificare che l'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta sia avvenuto entro i previsti limiti d'importo.

Se il credito utilizzato dallo stesso soggetto risulta superiore all'importo massimo stabilito, il modello F24 che ha determinato il superamento del limite viene scartato.

## Modalità di attuazione delle disposizioni in materia di rimborsi da conto fiscale – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017, inerente i rimborsi da conto fiscale pagati ai contribuenti **a partire dal 1° gennaio 2018**, a prescindere dal periodo d'imposta a cui si riferiscono (art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). In primis, il decreto stabilisce che la struttura di gestione, individuata dal Mef, accredita sul conto il pagamento dei rimborsi e degli eventuali interessi sulla base delle informazioni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali delle Entrate. Ferma restando la priorità dei rimborsi Iva individuati come prioritari ai sensi dell'art. 38-bis, comma 10, del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad esempio, quelli da "split payment" e da "reverse charge" nei rapporti di subappalto edili), l'erogazione delle somme avverrà nel seguente ordine:

- a. data di erogabilità più remota;
- b. data di presentazione più remota;
- c. periodo di riferimento, infra annuale o annuale, più remoto;
- d. importo minore.

Eventuali variazioni delle generalità dei beneficiari, ivi comprese quelle derivanti da cessioni di credito, e dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi continuano ad essere comunicate dai beneficiari, esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto, per i rimborsi richiesti direttamente dall'intestatario di conto fiscale al concessionario (compresi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati), l'ambito provinciale dovrà trasmettere alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento.

Per i rimborsi disposti dall'ufficio finanziario (art. 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567), e non ancora erogati al 31 dicembre 2017, l'ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i codici IBAN e i dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.

Infine, per i rimborsi non richiesti direttamente dall'intestatario, l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, prima di disporre il rimborso, chiede all'ambito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all'attività di riscossione che lo stesso ambito provinciale dovrà espletare nei confronti del beneficiario del rimborso. In tali casi, l'ufficio dispone un rimborso a favore del beneficiario e un pagamento a favore dell'ambito provinciale, dopo aver ricevuto la comunicazione dei codici IBAN e dei dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme (art. 5 del decreto in esame).

Spetterà ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate disciplinare i contenuti e le modalità di trasmissione dei flussi informativi previsti dal decreto in oggetto.

# **Fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 161/E del 22 dicembre 2017**

Con la Risoluzione n. 161/E del 22 dicembre 2017, l'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello riguardante la fusione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia e chiarisce il trattamento fiscale delle perdite fiscali pregresse prodotte dalle stabili organizzazioni stesse.

In particolare, l'istante richiede all'Amministrazione finanziaria se, a seguito della fusione transfrontaliera, è possibile riportare le perdite fiscali maturate ante fusione (e ante consolidato) dalla stabile organizzazione del soggetto incorporato nella stabile organizzazione del soggetto incorporante ovvero se trova applicazione la disciplina disposta dall'articolo 181 del Tuir. Le Entrate rispondono all'interpello ricordando che, la neutralità fiscale tipica delle operazioni di riorganizzazione "domestiche" si estende, a certe condizioni, ai complessi aziendali delle stabili organizzazioni italiane dei soggetti comunitari non residenti che partecipano alla fusione. Con un precedente intervento di prassi (Risoluzione n. 175/E/2009), l'Agenzia ha infatti chiarito che trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione dei valori fiscali, previsto dal Tuir per le fusioni "domestiche", anche per le operazioni di fusione tra società residenti in altri Paesi membri, purché sia verificato che:

- l'operazione di fusione, coinvolgendo società residenti in Stati membri UE diversi, si qualifichi come fusione transfrontaliera e
- sussista il requisito sostanziale dell'attuazione dell'operazione di fusione per incorporazione come modalità di scioglimento senza liquidazione.

Con riguardo alla possibilità di applicare le disposizioni dell'articolo 181 del Tuir anche al riporto delle perdite fiscali che la stabile organizzazione della società incorporata ha maturato anteriormente alla fusione rappresentata in istanza, le Entrate ritengono che, le perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione dell'incorporata possono essere trasferite in capo alla stabile organizzazione dell'incorporante, a condizione che sussista un trasferimento di attivi tra le suddette stabili organizzazioni. Il riporto deve avvenire in proporzione alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione sita in Italia. Nel caso in commento, pertanto, può trovare applicazione l'art. 181 del Tuir, visto che nel territorio dello Stato si verifica l'integrazione di attivi, in virtù di un'operazione transnazionale che determina l'attribuzione del patrimonio della stabile organizzazione della società conferente ad una stabile organizzazione preesistente, riferibile alla società beneficiaria.

## **Obblighi in materia di accettazione di pagamenti mediante carte di credito e di debito: aggiornamento**

In relazione alle molte richieste di informazioni e chiarimenti pervenute in merito alle diverse notizie circolate sui mezzi di informazione a proposito della introduzione di un regime

sanzionatorio per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici, si fornisce di seguito una ricostruzione completa del quadro normativo ad oggi vigente.

Come noto, l'art. 1, comma 900 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, inclusi i servizi professionali, di accettare pagamenti anche mediante carte di debito e di credito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Lo stesso art. 1, comma 900 ha stabilito inoltre che, in sede di disposizioni attuative emanate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, dovranno essere definite le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie. Tale decreto interministeriale, allo stato, non è stato emanato. I provvedimenti legislativi di natura finanziaria approvati nel dicembre 2017, in particolare la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed il decreto di legislativo di recepimento della direttiva UE 2015/2366 in materia di servizi di pagamento nel mercato interno, non sono intervenuti in materia di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di credito e di debito.

La legge 205/2017 è intervenuta, invece, su altri aspetti legati alla diffusione di strumenti di pagamento alternativi al contante ed in particolare:

- pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 1, commi 910 e 911);
- credito d'imposta per impianti di distribuzione di carburante per incassi tramite carte di credito (art. 1, commi 924 e 925).

Nel dettaglio, per quanto riguarda il pagamento delle retribuzioni con strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 1, commi 910 e 911) dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro o committenti non potranno pertanto corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per quanto riguarda, invece, il credito d'imposta per impianti di distribuzione di carburante per incassi tramite carte di credito (art. 1, commi 924 e 925), è stato stabilito che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetterà un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite carte di credito, emesse da operatori finanziari (banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari e ogni altro operatore finanziario) soggetti agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria previsti dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 605/73.

La disposizione si applicherà nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «de minimis».

Il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 241/97, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Nell'ambito delle attività sindacali svolte nel 2017 in materia di accettazione di pagamenti con carte di credito e di debito, la Confederazione pur sostenendo che la modernizzazione del sistema dei pagamenti nel nostro Paese rappresenta un importante obiettivo per il miglioramento delle

condizioni di efficienza dell'intero sistema economico, ha fortemente sottolineato la necessità di una riduzione delle commissioni applicate alle imprese per gli incassi tramite Pos.

Nell'attuale contesto, si rileva infatti che i costi legati all'accettazione della moneta elettronica permangono ancora elevati per molte imprese, in particolare di minori dimensioni oppure operanti in settori a bassa marginalità.

## **Modifiche alla disciplina attuativa sulla scissione dei pagamenti – Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018**

È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 gennaio 2018 che recepisce le novità introdotte in materia di split payment dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Come noto, con il decreto sono state apportate modifiche all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge. In conseguenza delle novità introdotte con il collegato fiscale, dal 1° gennaio 2018, la disciplina in materia di scissione dei pagamenti trova applicazione, oltre che nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e società, anche nei confronti di fondazioni ed enti. Detto questo, il decreto in esame, richiamando l'art. 5-ter del decreto 23 gennaio 2015, adegua il contenuto dell'elenco dei nuovi soggetti obbligati (articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e precisa il regime applicabile alle operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, in assenza delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni. In specie, per le operazioni fatturate dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 e individuabili dagli elenchi, validi per l'anno 2018, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (gli elenchi sono consultabili al seguente portale: [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/)).

Per le operazioni fatturate dal 2018, lo split payment si applica a:

- società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, identificate ai fini Iva;
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società che risultano tali alla data del 30 settembre precedente.

Il decreto precisa che l'elenco dei suddetti soggetti è pubblicato dal Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno. Solo per il 2017, in una prima fase di applicazione della novella normativa, i contribuenti, hanno potuto fare affidamento agli elenchi pubblicati lo scorso 19 dicembre 2017 e disponibili sul sito [http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split\\_payment/public/](http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/), che tengono conto delle novità introdotte con il Collegato fiscale. I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea



documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o inclusione nell'indice FTSE MIB avvenga:

- entro il 30 settembre, le nuove fondazioni enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano lo split payment alle operazioni fatturate dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni enti e società controllate, partecipate o incluse nell'indice applicano lo split payment alle operazioni fatturate dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o inclusione nell'indice FTSE MIB venga a mancare:

- entro il 30 settembre, le fondazioni enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni fatturate fino al 31 dicembre dell'anno;
- dopo il 30 settembre, le fondazioni enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell'indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni fatturate fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Infine, sempre per effetto delle modifiche normative apportate nel corso del 2017, il decreto in esame specifica che lo split payment si applica anche a:

- a. società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- b. società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.1), c.c., dalle amministrazioni pubbliche o da altri soggetti richiamati (escluse le società quotate).

## Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2018 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al  **mese di dicembre 2017**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

**La variazione annuale dicembre 2016 – dicembre 2017 è pari a 0,8 (75% = 0,600).**

**La variazione biennale dicembre 2015 – dicembre 2017 è pari a 1,2 (75% = 0,900).**

## Collocamento obbligatorio. Assunzione disabili da lavoro. Incentivi INAIL

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti hanno l'obbligo di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette e qualora non avessero già provveduto, devono presentare, entro il 2 marzo 2018, la relativa richiesta di assunzione.

L'obbligo predetto ricorre, in particolare, nei limiti già individuati a suo tempo dal Ministero del Lavoro, anche per le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Fra le categorie protette sono ricompresi anche i disabili da lavoro, con disabilità superiore al 33%. L'INAIL, a cui la legge di bilancio 2015 ha attribuito competenze specifiche in materia di

reinserimento lavorativo, ha previsto l'erogazione di appositi incentivi ai datori di lavoro che assumano disabili da lavoro, mediante progetti personalizzati con la partecipazione attiva dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Pertanto, qualsiasi datore di lavoro, che intenda assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall'Inail, potrà fruire del sostegno dell'Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, funzionali allo svolgimento della mansione oggetto del contratto di lavoro che lo stesso deve porre in essere a garanzia del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità e della piena uguaglianza con gli altri lavoratori.

In particolare ricordiamo che per la predetta finalità l'Istituto prevede i seguenti incentivi:

- interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici e i dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro (limite massimo di spesa rimborsabile 95 mila euro);
- interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, tra cui sono previsti gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro (limite massimo di spesa rimborsabile 40 mila euro);
- interventi di formazione, tra cui gli interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro e di formazione e tutoraggio (limite massimo di spesa rimborsabile 15 mila euro).

Nei limiti complessivi fissati per ciascuna tipologia di intervento, al datore di lavoro è rimborsato il 100% delle spese sostenute per il superamento o l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle postazioni di lavoro. L'importo che l'INAIL può rimborsare per gli interventi di formazione è invece pari al 60% del costo totale. L'Istituto rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150.000 euro per ciascun progetto.

Sulle spese sostenute dall'INAIL, inoltre, non si applica il regime comunitario "de minimis".